REGOLAMENTO (CE) N. 2558/1999 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1999

che deroga temporaneamente a talune disposizioni relative al rilascio dei titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare gli articoli 26, 31 e 42 nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione [2], recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevede all'articolo 10, paragrafo 1, che i titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, a condizione che nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari; disposizioni analoghe esistono in regolamenti dello stesso tipo applicabili ai settori delle carni bovine, delle carni suine, delle carni di pollame, delle uova, degli ortofrutticoli freschi, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, del vino, dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio d'oliva e dei prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato;

(2) i problemi connessi con l'anno 2000 e in particolare il passaggio dal 1999 al 2000 potrebbero provocare perturbazioni nella trasmissione dei dati degli Stati membri alla Commissione, di tipo ed entità non prevedibili né rimediabili in anticipo nonostante le iniziative adottate dalle autorità interessate; la trasmissione regolare dei dati relativi ai titoli richiesti e ai quantitativi interessati è indispensabile ai fini della corretta gestione dei mercati agricoli e in particolare per consentire alla Commissione di adottare misure relative al rilascio dei titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione;

(3) in caso di perturbazioni nella trasmissione dei dati, il temine di riflessione in vigore per il rilascio dei titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione, nel corso del quale la Commissione deve adottare le decisioni del caso, potrebbe risultare troppo breve e pertanto la Commissione non sarebbe più in grado di assicurare la corretta gestione del regime dei titoli; occorre dunque prorogare temporaneamente tale termine per le domande di titoli presentate nel periodo critico del passaggio all'anno 2000, che va dal 27 dicembre 1999 al 10 gennaio 2000 compreso;

(4) qualora constati che le suindicate perturbazioni nella trasmissione dei dati non si sono verificate o non sussistono più, la Commissione deve essere in grado di ristabilire quanto prima con riferimento al termine di riflessione lo status quo in vigore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre, qualora ristabilisca lo status quo nel corso del periodo dal 27 dicembre 1999 al 10 gennaio 2000 ma constati che tali perturbazioni appaiono poco dopo, come pure nel caso in cui dette perturbazioni si manifestino dopo il 10 gennaio 2000, la Commissione, dovrebbe avere la facoltà di reintrodurre i termini di riflessione prorogati di cui sopra; occorre pertanto autorizzare la Commissione ad adottare autonomamente le misure intese ad abrogare o a reintrodurre, interamente o parzialmente, il presente regolamento;

(5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento deroga temporaneamente ai termini di riflessione sul rilascio dei titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione previsti dalle seguenti disposizioni:

— articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999

— articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 [3]

— articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95 [4]

— articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1371/95 [5]

— articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1372/95 [6]

— articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2190/96 [7]

— articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1429/95 [8]

— articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1685/95 [9]

— articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95 [10]

— articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2543/95 [11]

— articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1464/95 [12]

— articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1123/94 [13].

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 20 del 21.1.1999, pag. 8.
[3] GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.
[4] GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.
[5] GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16.
[6] GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.
[7] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.
[8] GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.
[9] GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.
[10] GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.
[11] GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33.
[12] GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.
[13] GU L 136 del 31.5.1994, pag. 33.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, i titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione le cui domande sono presentate nel corso del periodo che va dal 27 dicembre 1999 al 10 gennaio 2000 sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda, sempreché la Commissione non abbia adottato misure specifiche nel termine suddetto.

Articolo 3

La Commissione adotta le misure intese ad abrogare il presente regolamento e a ristabilire lo status quo in vigore prima della sua entrata in vigore non appena constati che le perturbazioni nella trasmissione dei dati connesse con il passaggio dall'anno 1999 all'anno 2000 non si sono verificate o non sussistono più. Inoltre la Commissione è autorizzata a reintrodurre il termine di riflessione prorogato di cui all'articolo 2 qualora ristabilisca lo status quo nel corso del periodo dal 27 dicembre 1999 al 10 gennaio 2000 ma constati che tali perturbazioni appaiono poco dopo, come pure nel caso in cui dette perturbazioni si manifestino dopo il 10 gennaio 2000.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione